

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 984)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 27 gennaio 1965 (V. Stampato n. 1486)*

**presentato dal Ministro della Difesa**

**(ANDREOTTI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**(COLOMBO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 5 febbraio 1965*

Organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito.

## DISEGNO DI LEGGE

### TITOLO II

#### BANDE DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DELL'AERONAUTICA MILITARE

##### Art. 1.

L'organico della banda dell'Arma dei carabinieri è così stabilito:

1 ufficiale, maestro direttore;

1 maresciallo maggiore « carica speciale », vice direttore;

102 sottufficiali, appuntati e carabinieri, musicanti.

Il personale della banda dell'Arma dei carabinieri è compreso nell'organico dell'Arma.

Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, appuntati e carabinieri in eccedenza all'organico previsto al primo comma, anche se in qualità di musicanti aggregati o di allievi musicanti.

#### Art. 2.

Il Corpo musicale dell'Aeronautica militare assume la denominazione di banda dell'Aeronautica militare, con il seguente organico:

- 1 ufficiale, maestro direttore;
- 1 maresciallo di 1<sup>a</sup> classe, vice direttore;
- 102 sottufficiali, primi avieri e avieri scelti, musicanti.

Il maresciallo di 1<sup>a</sup> classe vice direttore è considerato, ai fini disciplinari, più anziano degli altri marescialli di 1<sup>a</sup> classe musicanti.

L'ufficiale maestro direttore è compreso nell'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica; i marescialli dei tre gradi ed i sergenti maggiori sono compresi nell'organico dei sottufficiali in servizio permanente dello stesso ruolo servizi; i sergenti, i primi avieri e gli avieri scelti gravano sulla forza organica dei sottufficiali e graduati di truppa dell'Aeronautica vincolati a ferma o a rafferma, annualmente stabilita con la legge di bilancio.

Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, primi avieri ed avieri scelti in eccedenza all'organico previsto dal primo comma, anche se in qualità di musicanti aggregati o di allievi musicanti.

#### Art. 3.

I sottufficiali, gli appuntati ed i carabinieri musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e i sottufficiali, i primi avieri e gli avieri scelti musicanti della banda dell'Aeronautica militare sono ripartiti in categorie, come dalla annessa tabella A.

## Art. 4.

Il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente dei Carabinieri e dell'Aeronautica militare, maestro direttore di banda, ha luogo in base a concorso per titoli integrato da due prove pratiche di direzione di banda.

Per partecipare al concorso è necessario:

1) non aver superato il 35° anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per la ammissione ai pubblici concorsi;

2) essere di statura non inferiore a metri 1,65 e 1,60 rispettivamente per la banda dei carabinieri e dell'Aeronautica;

3) essere muniti di diploma di strumentazione per banda, conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

4) essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente rispettivamente dell'Esercito e dell'Aeronautica.

Si prescinde dal limite massimo di età per il concorrente che sia già:

ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente di altra Forza armata dello Stato o Corpo di polizia;

sottufficiale vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri o dell'Aeronautica militare;

maresciallo maggiore capo banda dell'Esercito.

## Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui all'articolo 4 è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è composta di:

un generale in servizio permanente rispettivamente dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare, presidente;

due insegnanti di conservatorio statale;

due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda;

un funzionario di ruolo della carriera direttiva avente qualifica non superiore a di-

rettore di sezione rispettivamente dell'Esercito e dell'Aeronautica militare, segretario senza diritto a voto.

La Commissione attribuisce a ciascun concorrente un punto da uno a venti per il complesso dei titoli e un altro punto da uno a venti per le prove pratiche di direzione di banda. La graduatoria è formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti.

È giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 32, purchè il punto parziale per le prove pratiche di direzione di banda non sia inferiore a 14.

#### Art. 6.

La nomina dell'ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente ha luogo col grado di sottotenente.

Il concorrente già ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente che risulti vincitore del concorso di cui all'articolo 4 consegue la nomina col grado e l'anzianità posseduti. Qualora rivesta grado superiore a quello di sottotenente, la nomina si effettua anche se non esiste vacanza e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

#### Art. 7.

Il maestro direttore di banda consegue ad anzianità il grado di tenente, di capitano, di maggiore e di tenente colonnello al compimento della permanenza nel grado inferiore rispettivamente di anni 2, di anni 6, di anni 8 e di anni 8.

La promozione si effettua anche se non esista vacanza nel grado superiore, e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

#### Art. 8.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dell'ufficiale direttore della banda dell'Arma dei carabinieri e dell'ufficiale direttore della banda dell'Aeronautica militare è di 61 anni.

Il Ministro per la difesa può, di anno in anno, disporre il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore che abbia compiuto il 61° anno di età. L'ufficiale non può essere trattenuto in servizio permanente oltre il 65° anno di età.

La durata massima di permanenza nell'ausiliaria dell'ufficiale maestro direttore di banda è di anni 4.

Il limite di età per il collocamento in congedo assoluto è di anni 70.

#### Art. 9.

L'ufficiale maestro direttore di banda che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, è sottoposto — rispettivamente su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante della seconda regione aerea — ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta come all'articolo 5. Se il giudizio è negativo, l'ufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.

#### Art. 10.

La nomina a maresciallo maggiore « carica speciale » vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri e a maresciallo di prima classe, vice direttore della banda dell'Aeronautica militare ha luogo in base a concorso riservato ai musicanti effettivi in servizio, con qualsiasi grado, nelle Forze armate o nei Corpi di polizia.

In mancanza di concorrenti idonei, la nomina è effettuata mediante pubblico concorso.

Per poter partecipare ai concorsi di cui al presente articolo è necessario:

1) avere conseguito, in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma di un corso inferiore di strumento a fiato per una delle prime categorie;

2) avere compiuto, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il con-

corso, il 25° anno di età e non aver superato alla data stessa il 35°. Detto limite è elevato ad anni 40 se trattasi di militare in servizio nelle Forze armate o in un Corpo di polizia. Per i musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e della banda dell'Aeronautica militare si prescinde dal limite massimo di età.

I concorrenti che non siano già in servizio nell'Arma dei carabinieri e nell'Aeronautica debbono essere in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nella stessa Arma dei carabinieri e nell'Arma aeronautica, ruolo servizi, ad eccezione dello stato di celibe.

#### Art. 11.

La Commissione giudicatrice dei concorsi di cui all'articolo 10 è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è composta di:

un colonnello in servizio permanente rispettivamente dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare, presidente;

un insegnante di conservatorio statale;

l'ufficiale maestro direttore della banda per cui è stato indetto il concorso;

un funzionario di ruolo della carriera direttiva avente qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe, rispettivamente dell'Esercito e dell'Aeronautica militare, segretario senza diritto a voto.

La Commissione attribuisce a ciascun concorrente un punto da uno a venti per ognuna delle prove di cui all'articolo 12. La graduatoria è formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti.

È giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 70, semprechè i punti parziali non siano inferiori a 12.

#### Art. 12.

Gli esami di concorso di cui all'articolo 10 consistono in cinque prove da svolgere nel seguente ordine:

1) prova pratica di esecuzione con strumento per posti di prima categoria;

2) armonizzazione a quattro parti per pianoforte di un basso dato;

3) strumentazione per banda di una marcia — o parte di essa — scritta per pianoforte, scelta dalla Commissione giudicatrice e con organico strumentale da essa stabilito;

4) nozioni relative agli strumenti che compongono, rispettivamente, la banda dell'Arma dei carabinieri e la banda dell'Aeronautica militare e all'impiego degli strumenti stessi;

5) concertazione e direzione di un pezzo per banda scelto dalla Commissione giudicatrice.

#### Art. 13.

Il maresciallo maggiore « carica speciale » vice direttore della banda dei carabinieri e il maresciallo di 1<sup>a</sup> classe vice direttore della banda dell'Aeronautica militare che non siano più ritenuti di soddisfacente rendimento artistico, sono sottoposti — rispettivamente su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante della seconda regione aerea — ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta come all'articolo 11.

Se il giudizio è negativo, il sottufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui all'articolo 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali.

#### Art. 14.

I sottufficiali, gli appuntati ed i carabinieri musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e i sottufficiali, i primi avieri e gli avieri scelti musicanti della banda della Aeronautica militare sono reclutati, per ciascuna delle categorie di cui all'annessa tabella A, mediante concorsi per esami, integrati da esperimenti pratici.

Possono partecipare ai suddetti concorsi:

1) i sottufficiali e i militari di truppa di ogni grado in servizio o in congedo delle Forze armate e dei Corpi di polizia;

2) i giovani che non abbiano concorso alla leva.

Per poter partecipare ai concorsi è necessario aver compiuto, alla data del 31 dicem-

bre dell'anno in cui viene bandito il concorso, il 18° anno di età e non aver superato alla data stessa il 30° anno di età. Tale limite è elevato di anni 5 per i militari in servizio delle Forze armate o dei Corpi di polizia. Per i musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e per quelli della banda dell'Aeronautica militare che concorrono per una categoria superiore a quella di appartenenza della rispettiva banda, si prescinde dal limite di età.

I concorrenti che non siano già in servizio nell'Arma dei carabinieri e nell'Aeronautica debbono essere in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nella stessa Arma dei carabinieri e nell'Arma aeronautica, ruolo servizi, ad eccezione dello stato di celibe.

#### Art. 15.

I concorsi di cui all'articolo 14 sono indetti:

a) per la prima categoria *A* e la prima categoria *B*, con nomina a vice brigadiere in ferma volontaria dell'Arma dei carabinieri o a sergente in ferma volontaria dell'Arma aeronautica, ruolo servizi;

b) per la seconda categoria *A* e la seconda categoria *B*, con nomina ad appuntato in ferma volontaria dell'Arma dei carabinieri o a primo aviere in ferma volontaria dell'Arma aeronautica, ruolo servizi;

c) per la terza categoria *A* e la terza categoria *B*, con nomina a carabiniere in ferma volontaria dell'Arma dei carabinieri o ad aviere scelto in ferma volontaria della Arma aeronautica, ruolo servizi.

I sergenti, i primi avieri e gli avieri scelti dell'Aeronautica nominati ai sensi delle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) contraggono la ferma iniziale prescritta per il reclutamento nel ruolo servizi.

In ciascun concorso, a parità di merito, è data la preferenza ai concorrenti che già appartengono alle rispettive bande e, tra questi, ai più elevati in grado. In caso di parità di grado ha la preferenza il più anziano.



I vincitori dei concorsi per la banda dell'Arma dei carabinieri e per la banda della Aeronautica militare provenienti dai musicanti della rispettiva banda o dai sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate o dei Corpi di polizia in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma, se di grado uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno concorso, conservano la posizione di stato e la anzianità posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore sono nominati col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la categoria stessa, e conservano posizione di stato ed anzianità, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità assoluta.

#### Art. 16.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui all'articolo 14 sono nominate con decreto del Ministro per la difesa e sono composte di:

un ufficiale superiore rispettivamente dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ruolo servizi, presidente;

l'ufficiale maestro direttore della banda per cui è indetto il concorso;

un professore di strumento a fiato di un conservatorio statale, o un maestro diplomato in strumentazione per banda;

un funzionario di ruolo della carriera direttiva, avente qualifica non superiore a consigliere di 1<sup>a</sup> classe, rispettivamente dell'Esercito e dell'Aeronautica, segretario senza diritto a voto.

La Commissione forma la graduatoria attribuendo a ciascun concorrente un punto da uno a venti per le prove di cui all'articolo 17.

È giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 14 se si tratta di concorso per musicante delle prime e delle seconde categorie; non inferiore a 12 se si tratta di concorso per musicanti delle terze categorie.

## Art. 17.

Gli esami del concorso per la nomina a musicante consistono nelle seguenti prove:

1) per i concorrenti di tutte le categorie, ad eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione:

a) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente;

b) lettura a prima vista di un brano di musica;

c) nozioni inerenti alla tecnica dello strumento;

2) per i concorrenti delle prime e delle seconde categorie:

a) direzione di un pezzo eseguito dalla banda;

b) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che compongono la banda;

3) per i concorrenti delle prime categorie: armonizzazione per pianoforte di un brano di musica;

4) per i concorrenti per gli strumenti a percussione, a qualsiasi categoria essi aspirino:

a) un esperimento di lettura musicale;

b) dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti per cui si concorre, sia da solo, sia in una esecuzione di insieme della banda;

c) dimostrazione di conoscere teoricamente e praticamente gli altri strumenti a percussione.

## Art. 18.

L'avanzamento dei musicanti ha luogo fino al grado di maresciallo maggiore o maresciallo di 1<sup>a</sup> classe.

Per l'avanzamento il musicante deve essere in possesso dei requisiti necessari per rivestire il grado superiore; non è richiesta la frequenza di corsi o il superamento di esami.

Il giudizio di avanzamento dei musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri è

espresso dalle autorità competenti a giudicare i pari grado dell'Arma appartenenti alla Legione allievi carabinieri di Roma.

Il giudizio di avanzamento dei musicanti della banda dell'Aeronautica militare è espresso dalle Commissioni di avanzamento competenti a giudicare i pari grado della Arma aeronautica, ruolo servizi.

Il musicante è valutato per l'avanzamento quando abbia compiuto la permanenza stabilita, per il suo grado e la sua categoria, dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

La promozione al grado superiore del musicante giudicato idoneo decorre dal giorno successivo a quello nel quale lo stesso ha ultimato il periodo di permanenza nel grado.

La promozione si effettua anche se non esista vacanza nel grado superiore, e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Il musicante giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, è valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione. Se tale ultimo giudizio è ancora di non idoneità, il musicante non è più valutato ai fini dell'avanzamento.

Il musicante, giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o della terza valutazione, è promosso con anzianità ritardata rispettivamente di 12 e di 24 mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.

#### Art. 19.

I musicanti celibi delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare possono essere autorizzati a contrarre matrimonio senza limiti di età.

#### Art. 20.

I vice direttori e i musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e della banda del-

l'Aeronautica militare cessano dal servizio al raggiungimento del limite di età di anni 59.

#### Art. 21.

Il musicante delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare che non sia più ritenuto tecnicamente idoneo per la categoria di appartenenza è sottoposto — su proposta del rispettivo ufficiale maestro direttore della banda — ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta come all'articolo 16.

Qualora la Commissione giudichi il musicante non più idoneo per la categoria di appartenenza ma idoneo per una categoria inferiore, si fa luogo al passaggio di categoria anche se non vi sia disponibilità di posti, salvo a riassorbire la eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un suonatore dello stesso strumento. Il musicante conserva il grado posseduto, anche se superiore a quello massimo stabilito dall'articolo 18 per la categoria nella quale viene trasferito.

Il musicante giudicato dalla Commissione non idoneo per tutte le categorie cessa di far parte della banda e, se non abbia già raggiunto il limite di età previsto per la cessazione dal servizio del pari grado del rispettivo ruolo di appartenenza, è impiegato:

se dell'Arma dei carabinieri, nei normali servizi di istituto;

se dell'Aeronautica militare, nella categoria governo del ruolo servizi.

Il musicante che all'atto in cui cessa di far parte della banda abbia già superato il limite di età di cui al comma precedente è collocato in congedo.

#### Art. 22.

Per i musicanti reclutati dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'acquisto e la manutenzione dello strumento sono a carico dell'Amministrazione

Per i musicanti già in servizio sono a carico dell'Amministrazione le spese per l'eventuale rinnovo e per la manutenzione dello strumento di proprietà dei musicanti stessi.

**Art. 23.**

L'impiego delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare è disposto, rispettivamente, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comando della seconda regione aerea.

Può essere autorizzata, su richiesta di enti o comitati, la partecipazione delle bande a manifestazioni indette in occasione di particolari solennità.

In tali casi, qualora le bande debbano recarsi fuori sede, ai suoi componenti è corrisposto il trattamento di missione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

La spesa relativa, compresa quella per il viaggio del personale e il trasporto del materiale, è a carico degli enti o comitati richiedenti che debbono anticipare i fondi occorrenti versandoli in Tesoreria, con imputazione allo speciale capitolo dell'entrata, per essere portati in aumento — con decreto del Ministro del tesoro — allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Eventuali altre somme erogate dagli enti o comitati richiedenti sono direttamente versate, per la banda dell'Arma dei carabinieri, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri e loro famiglie e, per la banda dell'Aeronautica militare, all'Opera nazionale per gli orfani degli aviatori.

**TITOLI II.****BANDA DELL'ESERCITO****Art. 24.**

È istituita la banda dell'Esercito composta da:

- 1 ufficiale, maestro direttore;
- 1 maresciallo maggiore, vice-direttore;
- 102 sottufficiali, graduati e militari di truppa, musicanti.

L'ufficiale maestro direttore è compreso nell'organico degli ufficiali in servizio perma-

nente effettivo del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Il maresciallo maggiore vice-direttore è compreso nell'organico degli aiutanti di battaglia e dei marescialli maggiori in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri).

I musicanti sottufficiali, graduati e militari di truppa sono compresi nell'organico o nella forza organica della categoria dell'Esercito, (esclusa l'Arma dei carabinieri) cui appartengono e ad essi continuano ad applicarsi le norme relative al reclutamento, allo stato e all'avanzamento della rispettiva categoria.

L'impiego della banda dell'Esercito è disposto dal comandante militare territoriale della regione centrale.

#### Art. 25.

Per il reclutamento, lo stato e l'avanzamento dell'ufficiale in servizio permanente direttore della banda dell'Esercito si applicano le norme stabilite dalla presente legge per il direttore della banda dell'Aeronautica militare, salvo quanto disposto nei commi seguenti.

La presidenza della commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento, di cui all'articolo 5, è attribuita a un generale in servizio permanente dell'Esercito.

La proposta di sottoporre il maestro direttore di banda ad accertamenti, a norma dell'articolo 9, compete al comandante militare territoriale della regione centrale.

#### Art. 26.

Il maresciallo maggiore vice-direttore della banda dell'Esercito è nominato mediante concorso riservato al personale musicante in servizio, con qualsiasi grado, nelle Forze armate o nei Corpi di polizia e ad esso si applicano le norme stabilite dalla presente legge per il vice-direttore della banda dell'Aeronautica militare, salvo quanto disposto nei commi seguenti.

La commissione giudicatrice del concorso, di cui all'articolo 10, è presieduta da un colonnello in servizio permanente dell'Esercito e di essa è membro l'ufficiale maestro direttore della banda dell'Esercito o, nei casi di impedimento, un ufficiale maestro direttore di altra banda militare.

La proposta di sottoporre il maresciallo maggiore vice-direttore della banda ad accertamenti, a norma dell'articolo 13, compete al comandante militare territoriale della regione centrale.

### TITOLO III.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 27.

I musicanti delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati in relazione allo strumento suonato e al periodo di servizio prestato nella banda, ai sensi delle tabelle annesse alla presente legge.

Ove l'inquadramento dovesse comportare l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante, si procede alla sua valutazione secondo le modalità dell'articolo 18 ed alla conseguente promozione. Qualora l'inquadramento dovesse comportare l'attribuzione di più gradi, ciascun grado sarà conferito, sempre con le modalità dell'articolo 18, al compimento di 6 mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore.

In caso di inidoneità si applicano le norme di cui ai due ultimi commi dell'articolo 18.

Ove, invece, l'inquadramento dovesse comportare il conferimento di un grado inferiore a quello in atto rivestito dal musicante, questi conserva il proprio grado e la propria anzianità.

##### Art. 28.

Il tenente della riserva dell'Esercito già maestro direttore di banda richiamato in ser-

vizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha la direzione della banda dell'Esercito, è promosso al grado di capitano, purchè abbia compiuto nel grado rivestito la permanenza stabilita dall'articolo 7 della presente legge per i pari grado del servizio permanente.

#### Art. 29.

Per l'ammissione al primo concorso che sarà indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge per il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente direttore della banda dell'Esercito si prescinde dal limite massimo di età, di cui all'articolo 4, anche per il concorrente ufficiale nella riserva proveniente dal ruolo degli ufficiali maestri direttori di banda soppresso dall'articolo 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45.

L'ufficiale nella riserva di cui al comma precedente che risulti vincitore del concorso consegue la nomina col grado e l'anzianità posseduti.

#### Art. 30.

L'ufficiale maestro di banda che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in congedo assoluto senza aver raggiunto il limite di età di anni 70, è trasferito, a domanda, in ausiliaria e vi rimane fino al compimento del periodo di quattro anni dalla data di cessazione dal servizio permanente.

Nella posizione di ausiliaria l'ufficiale di cui al comma precedente può conseguire una promozione, non oltre il grado di tenente colonnello, purchè abbia compiuto nel grado rivestito la permanenza di almeno tre anni. L'avanzamento ha luogo ad anzianità senza che occorra determinare aliquota di ruolo.

#### Art. 31.

Per quanto non disposto dalla presente legge, all'ufficiale maestro direttore, al maresciallo vice direttore ed ai sottufficiali e graduati di truppa musicanti delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica



militare si applicano rispettivamente le norme concernenti il reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Arma dei carabinieri e dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

All'ufficiale maestro direttore della banda dell'Esercito si applicano le norme concernenti il reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; al maresciallo maggiore vice-direttore di detta banda si applicano le norme concernenti i sottufficiali delle Armi (esclusa quella dei carabinieri) e dei servizi dell'Esercito.

## TABELLA A.

*Organico strumentale delle Bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare  
suddiviso per categorie**I categoria A (12 unità)*

- 1) - 1° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
- 2) - 1° Oboe;
- 3) - 1° Clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del Clarinetto piccolo in Mib);
- 4) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 1 (principale);
- 5) - 1° Clarinetto basso in Sib;
- 6) - 1° Saxofono soprano in Sib;
- 7) - 1° Corno (Fa-Sib);
- 8) - 1ª Tromba in Sib (con l'obbligo del trombino in Fa);
- 9) - 1° Flicorno sopranino in Mib;
- 10) - 1° Flicorno soprano in Sib;
- 11) - 1° Flicorno tenore in Sib;
- 12) - 1° Flicorno basso in Sib;

*I categoria B (13 unità)*

- 1) - 1° Clarinetto piccolo in Mib (con l'obbligo del Clarinetto piccolo in Lab);
- 2) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 2;
- 3) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 1;
- 4) - 1° Clarinetto contralto in Mib;
- 5) - 1° Saxofono contralto in Mib;
- 6) - 1° Saxofono tenore in Sib;
- 7) - 1ª Tromba in Fa;
- 8) - 1ª Tromba in Sib basso (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore);
- 9) - 1° Trombone tenore;
- 10) - 2° Flicorno sopranino in Mib;
- 11) - 1° Flicorno contralto in Mib;
- 12) - 1° Flicorno contrabbasso in Sib;
- 13) - Timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione).

*II categoria A (18 unità)*

- 1) - Ottavino (con l'obbligo del Flauto);
- 2) - 2° Oboe;
- 3) - 2° Clarinetto piccolo in Mib;
- 4) - 1° Clarinetto soprano in Mib. n. 3;

- 5) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 4
- 6) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 5;
- 7) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 6;
- 8) - 2° Saxofono contralto in Mib;
- 9) - 1° Saxofono baritono in Mib;
- 10) - 3° Corno (Fa-Sib);
- 11) - 2ª Tromba in Sib;
- 12) - Trombone basso in Fa;
- 13) - 1° Flicorno soprano in Sib raddoppio;
- 14) - 2° Flicorno soprano in Sib;
- 15) - 2° Flicorno tenore in Sib;
- 16) - Flicorno basso grave in Fa;
- 17) - 1° Tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione);
- 18) - Gran cassa (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione).

*II categoria B (20 unità)*

- 1) - 2° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
- 2) - Corno inglese (con l'obbligo dell'Oboe);
- 3) - 2° Clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del Clarinetto piccolo in Mib);
- 4) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 7;
- 5) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 8;
- 6) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 2;
- 7) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 3;
- 8) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 4;
- 9) - 2° Clarinetto contralto in Mib;
- 10) - 2° Clarinetto basso in Sib;
- 11) - 1° Saxofono basso in Sib;
- 12) - 1° Contrabbasso ad ancia;
- 13) - 2° Corno (Fa-Sib);
- 14) - 4° Corno (Fa-Sib);
- 15) - 2ª Tromba in Fa;
- 16) - 2° Trombone tenore;
- 17) - 2° Flicorno contralto in Mib;
- 18) - 2° Flicorno basso in Sib;
- 19) - 2° Flicorno contrabbasso in Sib;
- 20) - 1° Piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

*III categoria A (15 unità)*

- 1) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 9;
- 2) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 10;
- 3) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 5;
- 4) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 6;
- 5) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 7;
- 6) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 8;
- 7) - 1° Clarinetto contralto in Mib raddoppio;
- 8) - Clarinetto contrabbasso in Mib;
- 9) - Clarinetto contrabbasso in Sib;
- 10) - 2° Saxofono soprano in Sib;
- 11) - 3° Saxofono contralto in Mib;
- 12) - 2° Saxofono tenore in Sib;
- 13) - 2ª Tromba in Sib basso;
- 14) - Trombone contrabbasso;
- 15) - Flicorno basso grave in Mib.

*III categoria B (24 unità)*

- 1) - 3° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
- 2) - 3° Oboe (con l'obbligo del corno inglese);
- 3) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 11;
- 4) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 12;
- 5) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 9;
- 6) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 10;
- 7) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 11;
- 8) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 12;

- 9) - 2° Clarinetto contralto in Mib raddoppio;
- 10) - 3° Clarinetto basso in Sib;
- 11) - 2° Saxofono baritono in Mib;
- 12) - 2° Saxofono basso (con l'obbligo del Saxofono contrabbasso);
- 13) - 2° Contrabbasso ad ancia (oppure Clarinetto contrabbasso);
- 14) - 5° Corno (Fa-Sib);
- 15) - 3ª Tromba in Sib;
- 16) - 3ª Tromba in Fa (con l'obbligo della Tromba in Sib);
- 17) - 3° Trombone tenore (con l'obbligo della Tromba in Sib basso);
- 18) - 2° Flicorno soprano in Sib raddoppio;
- 19) - 3° Flicorno contralto in Mib;
- 20) - 3° Flicorno tenore (con l'obbligo del trombone tenore);
- 21) - 3° Flicorno basso in Sib (con l'obbligo del trombone tenore e Flicorno tenore);
- 22) - 2° Flicorno basso grave in Fa o Mib (con l'obbligo del trombone basso in Fa) oppure 3° Flicorno contrabbasso in Sib (con l'obbligo del trombone contrabbasso);
- 23) - 2° Tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione);
- 24) - 2° Piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

TABELLA B.

*Avanzamento dei musicanti delle Bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare*

GRADO	PERMANENZA NEL GRADO PER					
	prima categ. A	prima categ. B	seconda categ. A	seconda categ. B	terza categ. A	terza categ. B
Carabiniere o aviere scelto . . . . .	—	—	—	—	1	1
Appuntato o 1° aviere . . . . .	—	—	1	1	1	1
Vicebrigadiere o sergente . . . . .	2	2	2	2	2	2
Brigadiere o sergente maggiore . . . . .	5	6	6	6	6	6
Maresciallo d'alloggio o maresciallo di 3ª classe	3	4	5	6	6	7
Maresciallo capo o maresciallo di 2ª classe .	7	8	9	9	10	10
Maresciallo maggiore o maresciallo di 1ª classe	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

(\*) Fino al compimento del limite di età stabilito dall'articolo 20.